

# Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale<sup>1</sup>

del 4 luglio 2000 (Stato 1° maggio 2009)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

vista la disposizione transitoria B capoverso 1 lettera c relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della legge del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sulle scuole universitarie professionali (LSUP);

visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 26 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>4</sup> sulle scuole universitarie professionali (OSUP),<sup>5</sup>

*ordina:*

## **Art. 1<sup>6</sup>** Presupposti per il rilascio

<sup>1</sup> Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nei campi menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–f LSUP sono:

- a. aver conseguito un diploma di una scuola d'ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL);
- b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

<sup>2</sup> Nei campi specifici menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere h–k LSUP, i presupposti per l'ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999<sup>7</sup> della Conferenza dei direttori cantonali della

RU **2000** 2287

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

<sup>2</sup> RS **414.71** in fine

<sup>3</sup> RS **172.010**

<sup>4</sup> RS **414.711**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

<sup>7</sup> Non pubblicato nella RU. Il regolamento può essere richiesto presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ([www.edk.ch](http://www.edk.ch)).

pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell'edizione del 31 agosto 2004.

<sup>3</sup> Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera g LSUP sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
  1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera:
    - «dietista dipl.»,
    - «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»,
    - «fisioterapista dipl.»,
  2. un certificato della Croce Rossa Svizzera di «ergoterapista dipl.» rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente diploma cantonale;
- b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; e
- c. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).<sup>8</sup>

#### **Art. 2<sup>9</sup>** Pratica professionale riconosciuta

<sup>1</sup> È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.

<sup>2</sup> È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3) un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001<sup>10,11</sup>

#### **Art. 3<sup>12</sup>** Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario

<sup>1</sup> Per i detentori di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1501).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

<sup>10</sup> Entrata in vigore dell'O della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) del 17 mag. 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali nel campo della sanità (disponibile in tedesco e francese).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1501).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1501).

<sup>2</sup> Per i richiedenti del campo della sanità il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.

<sup>3</sup> Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

#### **Art. 4**<sup>13</sup> Domanda

<sup>1</sup> La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

<sup>2</sup> Essa deve includere:

- a. cognome, nome, indirizzo, luogo di attinenza e data di nascita del richiedente;
- b. indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un altro corso di perfezionamento equivalente.

<sup>3</sup> La titolarità del diploma o del certificato, l'adempimento della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un altro corso di perfezionamento equivalente devono essere comprovati mediante i documenti originali o in copia autenticata.

#### **Art. 5**<sup>14</sup> Esame delle domande e decisione

<sup>1</sup> La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

#### **Art. 6**<sup>15</sup>

#### **Art. 7** Titolo

<sup>1</sup> Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù della disposizione transitoria A relativa alla modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il precedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1501).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4525).

<sup>15</sup> Abrogato dal n. II 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4525).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

<sup>3</sup> L'Ufficio federale tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

**Art. 8** Diploma

<sup>1</sup> Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.

<sup>2</sup> Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

<sup>3</sup> Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

**Art. 9<sup>18</sup>** Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).